CAMERA DEI DEPUTATI N. **1141-*bis***

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Riforma dell'esame di maturità

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge n. 1141, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 1997)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riforma dell'esame di maturità e autonomia degli istituti).

1. Il giudizio di maturità, da conseguirsi al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore, è fondato sulla capacità del candidato di intendere ed affrontare problematiche tipiche degli occorrenti tirocini per i pertinenti esami di abilitazione professionale, nonché sulla adeguatezza del bagaglio nozionale, culturale e metodologico per affrontare le prove di selezione per l'accesso all'istruzione superiore.

2. Il giudizio di maturità è formulato da apposita commissione in conformità al re-

golamento approvato dal consiglio di istituto.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina: le prove; i tempi; la composizione delle commissioni; il ricorso, per i commissari, a contratti a termine di diritto privato compatibili con le posizioni di ruolo; i criteri per la determinazione dei corrispettivi per il sostenimento dell'esame. L'ammontare dei corrispettivi, da introitarsi dai singoli istituti, dovrà essere determinato in modo che non dia luogo ad aggravio, per gli esami, a carico dell'istituto stesso.

4. Il punteggio massimo è sessanta sessantesimi; la maturità si consegue con trentasei sessantesimi; la lode è conferita all'unanimità.

ARTT. 2-4.

.....
.....
.....
.....